

Allegato A

Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

**Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF)**

Sommario

Art. 1

Oggetto

Art. 2

Disciplina

Art. 3

Soggetto attivo

Art. 4

Soggetto passivo

Art. 5

Determinazione delle aliquote

Art. 6

Determinazione della esenzione

Art. 7

Norma di rinvio

Art. 8

Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, e sue successive modifiche ed integrazioni, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.
3. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale IRPEF è il Comune di Rosignano Marittimo che la applica secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale IRPEF sono i contribuenti che dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Rosignano Marittimo.

Art. 5
Determinazione delle aliquote

1. L'addizionale de quo è applicata al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1.
2. Le aliquote sono determinate per scaglioni di reddito nella misura che segue:

Aliquota	Scaglioni di Reddito
0,44%	fino ad € 15.000,00
0,45%	oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
0,60%	oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,79%	oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,80%	oltre € 75.000,00

3. Le aliquote sono deliberate annualmente dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilanci odi previsione; in assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Art. 6
Determinazione della esenzione

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli altri vincoli a coordinamento della finanza pubblica, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, in applicazione di quanto previsto al precedente articolo 2, comma 3.
2. L'addizionale Comunale IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, inferiore o uguale a € 15.000,00.
3. I soggetti che superano il reddito annuo di € 15.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito; la stessa è quindi computata applicando le aliquote di cui precedente articolo 5.

Art. 7
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.